

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Rito camerale e necessità della difesa tecnica

La scelta del legislatore di far ricorso al rito camerale è circostanza ormai di per sé neutra, nel senso che può adattarsi sia a procedimenti espressione di giurisdizione volontaria che a procedimenti aventi ad oggetto una vera e propria controversia su diritti soggettivi e destinati a concludersi con provvedimenti idonei ad acquistare, in difetto di impugnazione, carattere di stabilità, con la conseguenza che, in tal caso (e solo in tal caso) salvo diversa disposizione di legge trova applicazione il principio inderogabile della necessità della difesa tecnica (nella specie si afferma che va data continuità al principio di diritto secondo il quale ove il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e segg. c.p.c., categoria in cui viene pacificamente ricondotto il reclamo ex art. 133 l. fall., sia previsto per situazioni sostanziali di diritti o di "status" esso è retto da forme adeguate all'oggetto, tra le quali vi è certamente il patrocinio di un difensore; nel caso di specie l'oggetto del reclamo è costituito da questioni tipicamente gestorie, e dunque il procedimento assume i caratteri di una controversia di volontaria giurisdizione; da tale considerazione discendono quali corollari: che non vi è l'obbligo di difesa tecnica, sia per il reclamante che per il curatore, senza che ciò sia ovviamente vietato, ed anzi può financo ritenersi opportuno che, per una miglior difesa, le parti scelgano di valersi di un difensore; che all'esito della stessa non è

*propriamente ravvisabile una parte vittoriosa o [soccumbente](#), e ciò non permette di poter procedere alla condanna alle [spese](#)).*

NDR: in argomento Cass 19723/2015, 26365/2011, 7128/2006 e 14245/2003; si veda altresì Cass. 15131/2015.

### **Tribunale di Roma, decreto del 21.2.2024**

*...omissis...*

Ciò posto l'unico quesito che il collegio è chiamato a sciogliere, nel merito, ai fini della decisione è se il curatore sia obbligato a ricevere tutta la documentazione contabile offerta dal legale rappresentante ovvero possa limitarsi a richiedere solo la documentazione che ritiene di utilità, lasciando la restante documentazione nella disponibilità della società posta in liquidazione giudiziale.

La risposta, ad avviso del collegio, deve essere negativa, nel senso che è rimessa al curatore (e dunque, vale sottolinearlo, è scelta che involge la sua responsabilità) la possibilità di non apprendere i documenti che non ritiene necessari, e ciò per una pluralità di ragioni: perché sul piano letterale l'articolo 194 del codice della crisi prevede che devono essere consegnati al curatore le scritture contabili ed ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, alludendo quindi all'esistenza di un potere selettivo in capo al curatore della documentazione da acquisire;

perché, del resto, si immagini il caso di una società di grandi dimensioni che abbia una contabilità ventennale perfettamente e compiutamente custodita: una diversa interpretazione onererebbe il curatore di apprenderla tutta, con conseguenti rilevanti, quanto inutili, per la massa, costi di conservazione, quando palesemente non potrebbe che essere interessato, per l'espletamento dell'incarico, solo a quella più recente;

perché tale opzione interpretativa è coerente con i principi generali che devono informare l'azione della curatela, funzionali ad una rapida ed efficiente conduzione della procedura, come può evincersi anche dall'articolo 213 co. 2 del codice della crisi che permette al curatore di non acquisire all'attivo beni che stima di non poter liquidare in modo conveniente (beni, quindi, sostanzialmente inutili ai fini di procedura se non addirittura pregiudizievoli, dal punto di vista economico, laddove venissero acquisiti ed alienati, in considerazione dei costi di acquisizione e custodia correlati ai presumibili ricavi di una eventuale liquidazione). Come può rinunciare ad acquisire all'attivo beni del soggetto posto in liquidazione, allo stesso modo il curatore può dunque non richiedere documentazione che non ritenga utile all'espletamento del suo incarico.

Laddove il curatore non richieda parte della documentazione, la stessa – al pari, del resto, dei beni che il curatore rinunci ad acquisire all'attivo – non può che tornare nella disponibilità del soggetto cui appartiene, ossia quello nei cui confronti si è aperta la liquidazione, soggetto che, seppur a determinati fini, conserva pacificamente piena capacità giuridica e processuale (si pensi ad esempio al potere di proporre impugnazione davanti alle corti di giustizia tributaria piuttosto che di proporre un concordato nella liquidazione giudiziale).

È senza dubbio necessario che di tale scelta del curatore sia dato atto nel verbale di inventario, che dovrà sul punto essere preciso nel descrivere sia cosa venga acquisito che non acquisito, e ciò per le ripercussioni che il tema della documentazione contabile e della sua consegna può avere sia ai fini penali che ai fini di cui all'art. 280 del CCII in materia di esdebitazione.

È chiaro che la scelta del curatore deve essere compiuta in modo prudentiale, e dunque acquisendo (con valutazione, sotto questo profilo, occorre precisare, che appartiene alla sola discrezionalità dell'organo della procedura: il reclamo ex art. 133 è del resto ammissibile solo per violazione di legge e non potrebbe chiedersi al giudice delegato di sindacare quali atti debbano o meno essere acquisiti) tutto ciò che non può escludere che possa essere di utilità e senza che possa pretendere – pur potendosi e dovendosi auspicare che si instauri una forma di serena collaborazione sul punto - di utilizzare il legale rappresentante della società posta in liquidazione come una sorta di depositario a titolo gratuito dei documenti che di volta in volta, poi, in costanza di procedura richieda in visione.

Occorre, al contrario, che il curatore prenda (o decida di non prendere) “i beni, le scritture contabili ed i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario” (così recita in modo puntuale l'art. 197) e dunque che operi la selezione (laddove intenda operarla) entro la chiusura dell'inventario; i documenti non acquisiti rientreranno nella disponibilità della società in liquidazione in persona del suo legale rappresentante, che nel vederseli restituiti non potrà non avere, quindi, nuovamente l'onere di conservarli secondo le regole generali (si ricorda, ad esempio, sul punto il disposto dell'articolo 2220 c.c. sulla durata della conservazione).

Così ricostruito il sistema, nel caso di specie è dunque corretta la decisione del giudice delegato di respingere il reclamo, non avendo il curatore l'obbligo di acquisire tutti i documenti contabili e liberare la cantina se non da quei documenti che intenda “richiedere” e dunque acquisire perché ritenuti utili allo svolgimento della sua attività. Quanto all'inventario, lo stesso per quanto dedotto dallo stesso reclamante e in virtù della documentazione in atti, è in corso, e dunque non vi è, almeno allo stato, una omissione della curatela cui porre rimedio.

Quanto alle spese, per valutare la questione posta dal reclamante occorre indagare la natura del procedimento ex art. 133 del CCII; la necessità di dotarsi di assistenza tecnica; la possibilità di procedere alla condanna alle spese.

Nella vigenza della legge fallimentare si riteneva che il reclamo ex art. 36 (sul quale è modellato il reclamo ex art. 133 del codice della crisi) comportasse l'obbligo della difesa tecnica nei casi in cui l'atto del curatore o del comitato dei creditori incidesse su diritti soggettivi, mentre tale obbligo non sussistesse qualora il sindacato di legittimità fosse promosso avverso atti aventi natura tipicamente gestoria; si è anche sostenuto una generale non obbligatorietà della difesa tecnica, quale che ne fosse l'oggetto, in ragione della natura destrutturata del rimedio (T. Chieti 10 Agosto 2010).

Il dubbio interpretativo non sembra sia stato sciolto dal codice della crisi, atteso che la regola generale posta dall'art. 9, comma 2 (secondo la quale “salvi i casi in cui non sia previsto diversamente, nelle procedure disciplinate dal presente codice il patrocinio del difensore è obbligatorio”) sembra riferirsi agli strumenti di gestione della crisi, e non ai singoli segmenti procedurali interni che possono intervenire; la relazione di accompagnamento al codice del resto evidenzia che la norma aveva lo scopo di risolvere alcuni casi dubbi sorti nella vigenza della legge fallimentare in ordine alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, di accesso al concordato preventivo o ad una procedura di sovraindebitamento.

Va data quindi continuità al principio di diritto secondo il quale ove il procedimento camerale tipico, disciplinato dagli artt. 737 e segg. c.p.c. (in tale categoria viene pacificamente ricondotto il reclamo ex art. 133) sia previsto per situazioni sostanziali di diritti o di “status” esso è retto da forme adeguate all'oggetto, tra le quali vi è certamente il patrocinio di un difensore (Cass. 16.5.1990 n. 4260; Cass. 6900/1996).

In altre parole, la scelta del legislatore di far ricorso al rito camerale è circostanza ormai di per sé neutra, nel senso che può adattarsi sia a procedimenti espressione di giurisdizione volontaria che a procedimenti aventi ad oggetto una vera e propria controversia su diritti soggettivi e destinati a concludersi con provvedimenti idonei ad acquistare, in difetto di impugnazione, carattere di stabilità, con la conseguenza che, in tal caso (e solo in tal caso) salvo diversa disposizione di legge trova applicazione il principio inderogabile della necessità della difesa tecnica (cfr. in argomento ex plurimis, Cass 19723/2015; Cass., Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26365; 29 marzo 2006, n. 7128; 25 settembre 2003, n. 14245).

Nel caso di specie l'oggetto del reclamo come in precedenza descritto è costituito da questioni tipicamente gestorie, e dunque il procedimento assume i caratteri di una controversia di volontaria giurisdizione; da tale considerazione discendono quali corollari: 1) che non vi è l'obbligo di difesa tecnica, sia per il reclamante che per il curatore (senza che ciò sia ovviamente vietato, ed anzi può financo ritenersi opportuno che, per una miglior difesa, le parti scelgano di valersi di un difensore); 2) che all'esito della stessa non è propriamente ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, e ciò non permette di poter procedere alla condanna alle spese (cfr. in materia Cass. 15131/2015).

Quanto al presente procedimento di reclamo ex art. 124 avverso il decreto del giudice delegato (norma espressamente richiamata dall'articolo 133 comma 3) ritiene il collegio che, riguardando anche il profilo della legittimità della condanna alle spese di lite comminate in prime cure, lo stesso

involga anche diritti soggettivi e non profili meramente gestori; sul punto si ravvisano motivi di compensazione in ragione della novità della questione.

PQM

Annulla il provvedimento reclamato limitatamente alla statuizione sulle spese; rigetta nel resto il reclamo.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---